



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI ANZIANI

* * * * *

ART. 1

Il presente regolamento disciplina, la gestione e il funzionamento del servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani, secondo le finalità di cui alla legge regionale 6/5/1981 n.87.

L'assistenza domiciliare, in quanto destinata a circoscrivere l'istituzionalizzazione e a contrastare l'emarginazione e il ricovero a tempo pieno, deve operare, per quanto possibile, per un pieno reale inserimento dell'anziano nel proprio contesto sociale e nel proprio nucleo familiare.

ART.2

Il servizio di assistenza domiciliare è destinato essenzialmente alle persone anziane di ambo i sessi, residenti nel territorio comunale, che abbiano superato l'età utile per il conseguimento della pensione sociale (65 anni) e il cui reddito non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche.

Agli anziani che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma, ultima parte, il servizio di che trattasi va erogato gratuitamente. Al servizio di assistenza domiciliare possono essere ammessi anche anziani che siano titolari di reddito superiore al limite di cui al primo comma, previo rimborso di una quota parte del costo del servizio rapportata ad una percentuale del 20% per fasce di reddito pari a due volte il minimo di pensione INPS. Per i possessori di reddito pari a due volte e mezzo il minimo di pensione INPS, il servizio disciplinato dal presente regolamento va erogato, previo rimborso del costo, parziale o integrale, del servizio, determinato annualmente con deliberazione della G.M. in base ai costi medi dei servizi, rilevati dai bollettini ISTAT o CCIAA, comunque non superiore al 50%. I possessori di reddito pari e superiore a tre volte il minimo pensione INPS potranno anch'essi accedere all'assistenza domiciliare, previo rimborso del costo effettivamente pagato dal Comune.

ART.3

Le modalità dei rimborsi di cui all'art.2 del presente regolamento saranno determinati con provvedimento della G.M.

ART.4

Per essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare, gli aventi diritto dovranno produrre istanza al Comune nei modi e forme previste dal relativo bando e dagli artt.3-4-5 della legge regionale 6/5/1981 n.87.

ART.5

Il servizio di assistenza domiciliare è articolato nelle seguenti prestazioni:



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Codice Fiscale N. 81000590893

- a) fornitura di generi in natura e/o pasti caldi;
- b) raccolta e riconsegna biancheria;
- c) aiuto per l'espletamento di pratiche varie;
- d) igiene della casa e della persona;
- e) assistenza morale e sostegno psicologico;
- f) assistenza sanitaria di tipo infermieristico.

Per l'esecuzione delle predette prestazioni, il Comune metterà a disposizione un locale a sede di Segreteria organizzativa e l'intervento di operatori con qualifiche corrispondenti agli standards organizzati vi approvati con decreto assessoriale 26/7/1982 e decreto presidenziale 23/11/1982.

ART.6

L'anziano, ammesso al servizio di assistenza domiciliare, sarà munito di apposita scheda personale, rilasciata dall'ufficio competente del Comune, sulla quale, di volta in volta, dovrà essere annotato dal prestatore del servizio con l'ora, il servizio reso e la firma.

ART.7

Il servizio di assistenza domiciliare sarà svolto dal Comune. Esso potrà essere condotto anche in forma convenzionata, e solo per l'effettuazione del servizio di che trattasi, con cooperative, associazioni (anche di volontariato), enti assistenziali pubblici e privati, istituti di ricovero, iscritti in apposito albo istituito presso l'Assessorato Regionale degli Enti Locali e purchè in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso vanno osservate le disposizioni dettate con decreto assessoriale 26/7/1982 e decreto presidenziale 23/11/1982. Sia che l'assistenza domiciliare venga svolta in forma diretta o in forma convenzionata il Comune si avvarrà della consulenza della Commissione comunale anziani. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale 6/5/1981 n.87, alle norme integrative della predetta legge e alle norme dettate dall'OREL vigente in Sicilia.

CONSIDERATO che tutto quanto predetto riduce il ricovero in Istituti ed ogni forma di spedalizzazione impropria;

RITENUTO che, per la realizzazione dei suddetti obiettivi l'assistenza in argomento va programmata concretamente con vari servizi che si possono riassumere come segue:

- a) assistenza medica, con visite mediche di urgenza e specialistiche;
- b) servizio infermieristico e riabilitativo;
- c) servizio di assistenza domestica, per pulizia della casa, fornitura veri, pasti caldi a domicilio, prestazioni per interventi casalinghi;
- d) servizio di assistenza sociale, con varie prestazioni, con aiuto psicologico, rapporti con i familiari;
- e) servizio di lavanderia, con ritiro e riconsegna biancheria;

ATTESOCHE' la popolazione anziana che necessita di assistenza domiciliare da indagine conoscitiva dei bisogni, svolta da questa Amministrazione risulta di n.500 unità su n.969 di popolazione anziana, e che l'Amministrazione comunale può anche, riservarsi, per l'espletamento di tali servizi, qualora se ne presenti la necessità, di stipulare convenzioni con:

- cooperative;
- associazioni (anche di volontariato);
- enti assistenziali pubblici o privati

iscritti in apposito Albo Regionale degli Enti Locali, ed in possesso dei requisiti richiesti, come previsto dall'art.6 della L.R. n.87/81 e del punto 6 dello schema tipo di Regolamento emesso dall'Ass.Reg. agli Enti Locali con decreto 26/7/1982 pubblicato nella G.U.R.S. n.41 del 19/9/1982;

VISTO lo schema di regolamento predisposto, per detto tipo di assistenza, sulla base dello schema tipo emesso dall'Assessore Regionale Enti Locali;

SENTITO il parere favorevole espresso sul regolamento in parola dalla Commissione Comunale Anziani competente, riunitasi in data 29/2/984;

D E L I B E R A

A) AUTORIZZARE la creazione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani così come espressi nella narrativa del presente provvedimento e che si intende approvata integralmente;

B) APPROVARE il regolamento allegato al presente provvedimento e di cui forma parte integrante;

C) TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Siciliana al fine di ottenere gli stanziamenti economici di cui all'art.11 della legge regionale 87/81.=

DOPO DI CHE viene avanzata la proposta di prelevare l'argomento n.11, da parte del Consigliere Scollo, e l'argomento n.49, da parte del Consigliere Monarca, ma il Presidente ritiene di continuare nei lavori e propone, ed il Consiglio unanime approva, di nominare scrutatore, in sostituzione di Lamia Salvatore, che si è allontanato, il Consigliere Vinci.